

**PARERE 29 OTTOBRE 2015**  
**512/2015/I/EEL**

**PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MATERIA DI MODIFICHE AL**  
**TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 ottobre 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: d.lgs. 79/99) e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;
- il Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro), 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME o Disciplina);
- il documento per la consultazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) 24 novembre 2014, n. 08/2014;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 15 gennaio 2015, prot. Autorità n. 1548 del 16 gennaio 2015 (di seguito: comunicazione 16 gennaio 2015), con cui il MSE ha trasmesso all'Autorità le modifiche al TIDME proposte dal GME in data 13 gennaio 2015.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal GME, sia approvato dal Ministro, sentita l'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIDME prevede che il GME elabori proposte di modifica della Disciplina e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- con la comunicazione 16 gennaio 2015, il MSE ha richiesto il parere preliminare dell'Autorità in merito a proposte di modifica del TIDME predisposte dal GME a seguito di consultazione;
- le proposte di modifica citate al precedente alinea riguardano principalmente:
  - a) le misure disciplinari adottate dal GME, a seguito di violazioni delle previsioni contenute nel TIDME e delle disposizioni ad esso connesse;
  - b) i requisiti di ammissione al mercato;
  - c) gli indennizzi da riconoscere agli operatori in caso di accoglimento delle contestazioni avanzate dagli stessi sugli esiti e sulle operazioni di mercato;
  - d) la verifica del mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato;
- il GME ha motivato le sopra descritte modifiche con la necessità di procedere ad una revisione complessiva dei regolamenti e discipline dei mercati e delle piattaforme gestite dal GME, allo scopo di conseguire un assetto regolatorio organico ed omogeneo, anche a vantaggio degli operatori attivi sui diversi mercati/piattaforme.

#### **RITENUTO CHE:**

- le proposte di modifica della Disciplina relative ai temi di cui alle precedenti lettere da a) a c), come predisposte dal GME e riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, non rechino disposizioni in contrasto con l'assetto regolatorio del settore e che non sussistano elementi di criticità nelle modifiche al TIDME sopra descritte; la definizione di norme armonizzate in materia di misure disciplinari, relativamente ai diversi mercati gestiti dal GME, sia coerente con l'obiettivo di efficienza nell'accesso ai medesimi ed alla loro integrazione e sia, pertanto, opportuno esprimere, al Ministero dello Sviluppo Economico, parere favorevole alle citate proposte di modifica del TIDME;
- con riferimento alla lettera d), sia opportuno che il GME verifichi, secondo termini e modalità definiti dal GME medesimo, il mantenimento, da parte degli operatori, dei requisiti per l'ammissione al mercato; in questo modo, si riconosce al Gestore maggiore flessibilità in merito alla frequenza e alle modalità della menzionata verifica - così da adattarne le caratteristiche all'evoluzione e alle specificità dei

mercati - mantenendo, nel contempo, la funzione di detta verifica nell'ambito della gestione del mercato elettrico organizzato, per preservarne l'integrità

### **DELIBERA**

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole alle proposte di modifica al TIDME descritte alle lettere da a) a c) delle motivazioni di cui sopra e riportate nell'*Allegato A* al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99;
2. di segnalare al medesimo Ministro, per le ragioni esplicitate nelle motivazioni, l'opportunità che la prima proposizione del comma 18.2 del TIDME vigente sia sostituita con la proposizione seguente:  
"Il GME verifica, nei tempi e secondo modalità dallo stesso definite, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato";
3. di trasmettere il presente parere al Ministro dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

29 ottobre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*